

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **VALESCCHI Pasquale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto la singolarissima e ben può dirsi eccezionale situazione in cui si trova il comune di Campione d'Italia ha da tempo dato luogo a numerosi e gravi problemi, che per la loro complessità e per la posizione in cui si pongono rispetto al sistema legislativo ed amministrativo vigente in Italia, si presentano di non facile soluzione e richiedono perciò un attento ed approfondito esame prima che possa addivenirsi a decisioni che tengano adeguatamente conto di ogni loro aspetto e risultino idonee e soddisfacenti, non soltanto da un punto di vista meramente storico, ma — quel che più importa — per la loro effettiva capacità di adeguarsi alle concrete e vitali esigenze del predetto Comune.

Tra i problemi più importanti, e che, soprattutto in questi ultimi tempi, hanno assunto particolare carattere di urgenza, è senza dubbio quello relativo al trattamento assistenziale e previdenziale dovuto ai lavoratori italiani che prestano la loro opera nel territorio di Campione.

Non occorre qui dilungarsi sulle ragioni (la cui consistenza costituisce un dato di fatto ormai acquisito ed irrefutabile) che hanno finora impedito e tuttora non consentono di dare applicazione in Campione all'imponente complesso di norme che nel nostro Paese disciplinano tale materia. La economia del piccolo comune di Campione d'Italia, mentre non ha alcun legame con quella del restante territorio nazionale, è invece strettamente e indissolubilmente connessa a quella della Repubblica elvetica: ragione per la quale le condizioni di produzione e di lavoro delle poche industrie e servizi che danno corpo all'economia campionesa tendono inevitabilmente ad uniformarsi a quelle che si riscontrano nel contiguo territorio svizzero. Ne consegue che, da un lato, i costi di produzione delle industrie e dei servizi campionesi sono gli stessi di quelli svizzeri, mentre, dall'altro lato, vengono applicati in Campione i contratti collettivi di lavoro elvetici, per cui i lavoratori che ivi prestano la loro opera, percepiscono salari notevolmente più elevati di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quelli italiani e corrisposti in valuta svizzera.

Ciò spiega perchè, in Campione, datori di lavoro e prestatori d'opera abbiano di fatto e da sempre dato, anche ai rapporti previdenziali ed assistenziali, il medesimo regolamento praticato in materia nel circostante territorio elvetico, in maniera da assicurare ai lavoratori italiani occupati nel detto Comune un trattamento di previdenza e di assistenza non inferiore a quello spettante ai lavoratori occupati in territorio svizzero, facendo naturalmente carico ai datori di lavoro campionesi l'onere del versamento dei relativi contributi alle istituzioni dalle quali vengono erogate le corrispondenti prestazioni.

In tali condizioni l'applicazione nel comune di Campione del sistema assicurativo previsto dalle leggi italiane non potrebbe non arrecare il più serio e grave pregiudizio alla già limitata economia campionesa, in quanto le poche imprese che in quel Comune svolgono la propria attività dovrebbero versare, in base alle nostre leggi, contributi notevolmente più elevati di quelli che attualmente corrispondono; con la inevitabile conseguenza che esse, venendosi a trovare in condizioni più sfavorevoli, sarebbero indotte, per poter sostenere la concorrenza delle vicine industrie elvetiche, a trasferire le loro sedi e i loro impianti fuori del territorio di Campione (ciò che non incontrerebbe speciali difficoltà, trattandosi di piccole industrie agevolmente spostabili nell'ambito di poche centinaia di metri, quanti cioè bastano per trasportarle in territorio svizzero). Nè le stesse imprese potrebbero restare a Campione, applicando però ai propri dipendenti i contratti di lavoro e le previdenze italiane, perchè in tal caso si porrebbero fuori mercato e inoltre si verificherebbe sicuramente il fenomeno inverso, e cioè lo spostamento delle maestranze campionesi, che diserterebbero le imprese locali per recarsi a lavorare nei vicini paesi elvetic, attratte, oltre che dai maggiori salari assicurati dai contratti di lavoro svizzeri, anche dalle più consistenti

prestazioni assistenziali previste dai sistemi di assicurazione colà vigenti.

E ciò senza contare i numerosi inconvenienti di carattere pratico cui si andrebbe inevitabilmente incontro, fra i quali merita di essere attentamente considerata la difficoltà, e in taluni casi addirittura la impossibilità, di una tempestiva e utile erogazione delle prestazioni dovute dagli istituti mutualistici italiani: come nelle ipotesi di infortuni gravi per i quali, mancando in Campione qualsiasi attrezzatura idonea e non consentendo, d'altra parte, l'urgenza di far luogo al trasporto in un ospedale posto oltre frontiera (come è noto il comune di Campione è situato al di là del confine fra l'Italia e la Svizzera per circa 25 chilometri), si renderebbe assolutamente necessario il ricovero negli ospedali di Lugano, siti a vicinissima distanza.

Non può esservi alcun dubbio per quanto concerne l'assoluta necessità di ovviare ad una così delicata situazione, regolarizzando l'attuale sistema dei rapporti previdenziali ed assistenziali che di fatto vengono praticati nel comune di Campione d'Italia, cercando di dare ad essi un giuridico fondamento e, soprattutto, eliminando ogni comprensibile dubbio circa la possibilità che datori di lavoro poco scrupolosi o poco corretti riescano a sottrarsi, in tutto o in parte, agli obblighi che loro incombono in questo campo.

E, poichè in atto trovasi allo studio una revisione del vigente ordinamento del comune di Campione d'Italia, intesa a dare una organica e razionale definizione ai numerosi e complessi problemi d'indole giuridica ed amministrativa, cui dà luogo la speciale situazione del Comune stesso, si ritiene che in questa sede possa trovar posto anche l'accurato ed approfondito esame della questione di cui trattasi, nell'intento di addivenire ad una soddisfacente soluzione che tenga conto non soltanto degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori di Campione, ma anche e soprattutto delle vitali necessità dell'economia campionesa.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare modo sembrerebbe opportuno, a tal fine, esaminare, d'accordo con i competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Dicastero degli affari esteri, se si renda possibile la estensione ai lavoratori campionesi delle disposizioni che, a favore dei cittadini italiani che svolgono in Svizzera la loro attività lavorativa, sono state già stabilite nella convenzione intervenuta fra il Governo italiano e quello elvetico ed approvata con legge 31 ottobre 1963, n. 1781, in materia di sicurezza sociale dei lavoratori dei due Paesi.

Ovviamente dovrebbe studiarsi la maniera di adattare tali disposizioni alle nuove ipotesi che si renderà necessario disciplinare, all'uopo modificandole e integrandole: integrazione che si renderebbe soprattutto necessaria per consentire che i lavoratori campionesi possano fruire anche di quelle forme di assicurazioni non contemplate nella cennata Convenzione e per regolare anche la posizione assicurativa dei cosiddetti « frontalieri », vale a dire di quei lavoratori che dai vicini paesi italiani si recano giornalmente a lavorare in Campione.

Non si nascondono le difficoltà che bisognerebbe superare per concretare una soluzione del genere di quella che, in linea di larga massima, viene qui prospettata: ma si ha fiducia che ad una favorevole e soddisfacente conclusione non sia impossibile pervenire grazie alla benevolenza ed alla larga comprensione delle Autorità italiane, comprensione cui si ha motivo di ritenere che possa corrispondere un atteggiamento favorevole da parte delle Autorità elvetiche.

In attesa comunque che alla questione sia data una definitiva sistemazione (anche se eventualmente ispirata a criteri diversi da quelli qui prospettati) appare però indi-

spensabile provvedere alla regolarizzazione della situazione di fatto. A questo fine può soccorrere il presente disegno di legge col quale, in via provvisoria e fino a quando si sia provveduto alla revisione dell'ordinamento del Comune di Campione d'Italia, i datori di lavoro che operano nel territorio del comune di Campione d'Italia, e che ivi hanno la loro sede, vengono esonerati dall'obbligo delle assicurazioni sociali previste dalle vigenti disposizioni, a condizione però che garantiscano ai propri dipendenti le prestazioni di sicurezza sociale in atto nel Canton Ticino, mediante assicurazioni con enti o istituzioni svizzere.

L'articolo 1 del disegno di legge autorizza le aziende aventi sede in Campione d'Italia a garantire le varie forme di previdenza ai lavoratori, mediante la stipula di controllate forme di assicurazioni private e obbligatorie.

L'articolo 2 detta le norme circa l'estensione delle coperture assicurative e circa i trasferimenti delle riserve matematiche o somme equivalenti, versate a titolo di assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti a Campione, agli Istituti italiani, in caso di trasferimento dei lavoratori interessati.

L'articolo 3, prendendo atto degli impegni assicurativi già assunti dalle aziende o che li assumano per un passato prefissato e per il futuro, ne sana la posizione contributiva.

L'articolo 4 affida agli organi del Ministero del lavoro la vigilanza circa le norme previste nella presente legge e circa la loro applicazione.

L'articolo 5 commina le pene previste dalla nostra legislazione per i datori di lavoro inadempienti alle norme della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel comune di Campione d'Italia costituente *exclave* interamente circondato da territorio elvetico i datori di lavoro sono ammessi a stipulare convenzioni sostitutive delle assicurazioni obbligatorie, atte a garantire ai lavoratori che ivi prestino la loro opera, un trattamento previdenziale ed assicurativo simile a quello vigente sul piano nazionale e conforme alla particolare attuazione dell'*exclave*.

Le convenzioni possono essere stipulate anche con l'intervento di compagnie od istituti di assicurazione privati operanti nel territorio di Campione, devono essere concordate mediante contratti collettivi aziendali o settoriali con i prestatori d'opera rappresentati dalle proprie organizzazioni sindacali e devono includere nel loro insieme una disciplina completa dei casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, tubercolosi, malattie, invalidità, vecchiaia e superstiti, tutela economica e sanitaria delle lavoratrici madri ed assegni familiari.

Le convenzioni che abbiano riportato la approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della presente legge hanno effetto ampiamente liberatorio rispetto agli obblighi e responsabilità altrimenti facenti carico in base alla legislazione vigente in materia di assicurazioni obbligatorie e contributi connessi.

Art. 2.

Le convenzioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) le più ampie facoltà di controllo anche nei confronti della idoneità delle polizze stipulate dai datori di lavoro, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei propri organi;

b) il diritto del prestatore d'opera che si trasferisca stabilmente dal territorio di

Campione d'Italia in altro Comune della Repubblica ad ottenere il passaggio delle riserve matematiche di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dalle compagnie di assicurazione stipulanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la continuazione della posizione assicurativa, e laddove del caso, la liquidazione della pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

I datori di lavoro di Campione d'Italia che abbiano già stipulato convenzioni sostitutive della natura di quelle previste al precedente articolo 1, o che vadano a stipularle od integrarle entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, purchè con effetto retroattivo non inferiore ad un quinquennio, per quanto attiene l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, potranno richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione con effetto retroattivo delle convenzioni stesse e l'esonero dal pagamento di eventuali contributi arretrati ed accessori altrimenti dovuti agli Istituti ed Enti nazionali di previdenza e di assicurazione, che non abbiano fornito le prestazioni di competenza.

Art. 4.

Spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del Ministro, attraverso i propri organi, assicurare l'osservanza da parte dei datori di lavoro delle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge.

Art. 5.

I datori di lavoro inadempienti saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legislazione vigente per ciascun tipo di assicurazione o previdenza inadempita, salva ogni responsabilità diretta verso i prestatori di opera.